|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 6 del 08/07/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc108186631)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc108186632)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc108186633)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2](#_Toc108186634)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 8](#_Toc108186635)

[ERRATA CORRIGE 12](#_Toc108186636)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 121 del 30.06.2022 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Si pubblica in allegato il testo integrale del C.U. n. 287/A della F.I.G.C. inerente integrazioni nella composizione degli Organi della Giustizia Sportiva

**C.U. n. 125 del 30.06.2022 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Si pubblica in allegato il testo integrale del C.U. n. 294/A della F.I.G.C. inerente la deroga dell’art. 72 delle N.O.I.F.

**C.U. n. 126 del 30.06.2022 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Si pubblica in allegato il testo integrale del C.U. n. 295/A della F.I.G.C della L.N.D. inerente la deroga dell’art. 3 del Regolamneto del Gioco del Calcio.

**C.U. n. 130 del 30.06.2022 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Si pubblica in allegato il testo integrale del C.U. n. 301/A della F.I.G.C inerente la modifica dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.

**C.U. n. 131 del 30.06.2022 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Si pubblica in allegato il testo integrale del C.U. n. 302/A della F.I.G.C inerente la modifica dell’art. 5, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

**C.U. n. 132 del 30.06.2022 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Si pubblica in allegato il testo integrale del C.U. n. 303/A della F.I.G.C inerente la proroga per il tesseramento dei minori provenienti dall’Ucraina

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**LINEE GUIDA ISCRIZIONE CAMPIONATI 20222023**

Si portano a conoscenza delle Società le linee guida per l’iscrizione ai Campionati di competenza ed i versamenti a tal fine dovuti per la stagione sportiva 2022/2023.

Ai sensi dell’art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l’iscrizione ai campionati regionali e provinciali:

1. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
2. **l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;**
3. il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
   * + - Tassa associativa alla L.N.D.
       - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
       - Assicurazione tesserati
       - Acconto spese per attività regionale e organizzazione

**Entro il termine ultimo dell’iscrizione prevista per ogni campionato dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla stagione sportiva 2021/2022, nonché l’importo della tassa associativa alla L.N.D. e l’importo del diritto di iscrizione.**

Per quanto riguarda le 2 ultime voci di cui al precedente **punto c** – *assicurazione tesserati, acconto spese per attività regionale e organizzazione –* si informano le Società che, **il Comitato Regionale Marche ha previsto la possibiltà di rateizzare tali pagamenti secondo le modalità di seguito specificate, fermo restando, per chi lo volesse, di pagare interamente il dovuto:**

* **Prima rata**: **30%** dell’importo dovuto per le succitate spese entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza;
* **Seconda rata**: ulteriore 50% dell’importo dovuto sempre le succitate spese entro il termine perentorio del **15 ottobre 2022;**
* **Terza rata**: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del **15 dicembre 2022;**

Alla scadenza del termine perentorio si provvederà alle esazioni coattive nei confronti delle Società inadempienti, secondo quanto previsto dall’art. 53 delle N.O.I.F. e all’art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto, entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionati competenza comporterà la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

All’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo di gioco ove disputare le gare ufficiali.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazione è **necessario** che per l’impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale,** sia rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall’Ente proprietario dell’impianto**, attraverso il modello a disposizione delle Società in forma telematica, l’attestato di completa idoenità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull’agibilità – del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Si sottolinea che **l’iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva dovrà essere fatta tramite il sistema informatico on-line**, secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione.

La scadenza per l’iscrizione ai campionati è di **carattere perentorio** unicamente per la presentazione della domanda: **in pratica se non viene presentata domanda di iscrizione al campionato di competenza entro la data prevista ci sarà l’esclusione dal campionato**.

La scadenza del termine fissato per l’iscrizione è di **carattere ordinatorio** per quanto riguarda la presentazione della documentazione a corredo della domanda.

Alla scadenza del suddetto termine, il Comitato Regionale Marche procederà alla verifica delle iscrizioni.

***Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni previste per l’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato stesso circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico entro il termine indicato dal Comitato stesso.***

Trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, appositamente convocato,e deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2022/2023.

**La trasmissione della documerntazione relativa all’iscrizione ai Campionati deve avvenire, per via telematica, entro il termine di 10 giorni successivi alla data di scadenza del termine.**

**Si invitano le Società ad astenersi dall’invio cartaceo.**

Si rappresenta, infine, che tutte le Società dovranno sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai campionati 2022/2023 la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.

**ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2022/2023**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 4 luglio 2022, ha deciso le date entro cui saranno possibili le iscrizioni ai campionati che, come sopra riportato, dovranno essere eseguite con le consuete modalità “on line” attraverso la propria area riservata nel sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dal 7 Luglio al**  **25 Luglio 2022**  **(ore 19,00)** | **Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:**  **ECCELLENZA – PROMOZIONE**  **COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE –** |
| **Dal 9 Luglio al 1 Agosto 2022**  **(ore 19,00)** | **Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:**  **ECCELLENZA FEMMINILE – PRIMA CATEGORIA – SECONDA CATEGORIA –**  **JUNIORES REGIONALI**  **COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA – COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA –** |

Le date di iscrizione ai Campionati a carattere provinciale saranno comunicate successivamente.

**TASSE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022/2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C A M P I O N A T I | **TASSA**  **ASS. LND** | **TASSA**  **ISCRIZIONE** | **ANTICIP.**  **C/ SPESE**  **ORGAN.** | **ASSICUR.**  **FOREFETT.**  **DIRIGENTI** | **ASSICURAZ.**  **CALCIATORI** |
| ECCELLENZA | **300,00** | **2.500,00** | **400,00** | **Gli importi** | **Gli importi** |
| PROMOZIONE | **300,00** | **1.900,00** | **400,00** | **saranno** | **saranno** |
| 1^ CATEGORIA | **300,00** | **1.400,00** | **300,00** | **determinati** | **determinati** |
| 2^ CATEGORIA | **300,00** | **950,00** | **300,00** | **in seguito** | **in seguito** |
| ECCELLENZA FEMMINILE | **300,00** | **750,00** | **200,00** |  |  |
| JUNIORES REGIONALE | **===** | **800,00** | **===** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2022/2023**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 4 luglio 2022, ha deciso le date di inizio dei seguenti campionati:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domenica | **4 SETTEMBRE**  **2022** | **COPPA ITALIA ECCELLENZA – COPPA ITALIA PROMOZIONE** |
| Domenica | **11 SETTEMBRE**  **2022** | **CAMPIONATO ECCELLENZA – PROMOZIONE**  **COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA**  **COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA** |
| Domenica | **25 SETTEMBRE**  **2022** | **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**  **C AMPIONATO SECONDA CATEGORIA**  **JUNIORES REGIONALE** |
|  | **DA DEFINIRE** | **CAMPIONATI A CARATTERE PROVINCIALE**  **CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE** |

**PORTAFOGLIO PAGAMENTO ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE**

Si comunica che all'interno dell'Area Società è attivo il **Portafoglio Pagamenti Attività Regionale e Provinciale** attraverso il quale sarà possibile **saldare le richieste di iscrizione ai campionati e le richieste di tesseramento calciatori** – sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico – **dirigenti e di emissione tessere plastificate**.

**La presenza all'interno del portafoglio tesseramenti dei fondi necessari all'approvazione delle pratiche di tesseramento calciatori (sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico) dirigenti e di emissione tessere plastificate è vincolante: il sistema infatti, qualora nel portafoglio tesseramenti non siano presenti fondi sufficienti, non permette la stampa delle pratiche.**

***Alla luce di quanto sopra esposto si consigliano vivamente le Società, soprattutto per quanto concerne i tesseramenti, di creare un fondo cassa nel portafoglio tesseramenti al fine di permettere la tempestiva stampa delle richieste di tesseramento calciatori, dirigenti e di emissione tessere plastificate.***

Si sottolinea inoltre che qualora non venissero caricati i versamenti mediante bonifico all'interno del Portafoglio Pagamenti Attività Regionale e Provinciale, non sarà possibile ratificare le iscrizioni ai campionati.

Si rammenta infine che gli importi delle iscrizioni sono visibili nel menu "Iscrizioni Regionali e Provinciali" alla voce "Riepilogo Costi" mentre quelli relativi ai tesseramenti e trasferimenti LND, tesseramenti SGS, tesseramento Dirigenti, richiesta emissione tessera plastificata calciatori sono consultabili sia all'atto dell'istruzione della pratica che alla voce "Pratiche aperte" dei rispettivi menu.

Tale servizio è accessibile tramite l'omonima area funzionale all'interno dell'Area Società ed è utilizzabile secondo la seguente procedura.

**MODALITA’ DI RICARICA PORTAFOGLIO**

Una volta effettuato il bonifico al Comitato Regionale Marche:

* cliccare "Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio" nel menu "Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale";
* selezionare "Ricarica" nel menu a tendina "Tipo Operazione";
* scegliere se ricaricare il "portafoglio ISCRIZIONI" o il "Portafoglio Tesser. e Altro" nel menu a tendina "Portafoglio Destinazione";
* selezionare una delle seguenti opzioni nel menu a tendina "Modalità di pagamento":
  + “Bonifico Bancario”
  + “Carta di Credito, Mybank, ecc”
  + “Mav light bancario”
  + “Mav light SisalPay”

**PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “BONIFICO BANCARIO”**

* inserire il CRO del bonifico effettuato, oppure in caso di mancanza inserire “0”, l'ABI ed il CAB del proprio istituto di credito;
* inserire l’importo del bonifico effettuato;
* caricare la contabile dell'avvenuto bonifico cliccando il pulsante "Aggiungi documento allegato" (facoltativo);
* salvare definitivo.

Quando il bonifico sarà accreditato nel conto corrente del Comitato Regionale, questo provvederà all'approvazione della richiesta di ricarica.

L'approvazione o il rifiuto della richiesta di ricarica è consultabile alla voce "Elenco richieste di ricarica Portafoglio" all'interno del sottomenu "Gestione ricariche Portafoglio Pagamenti".

**MODALITA’ EFFETTUAZIONE BONIFICO BANCARIO**

In fase di **esecuzione di un bonifico bancario** nei confronti del Comitato Regionale Marche si raccomanda di **INSERIRE SEMPRE NELLA CAUSALE LA MATRICOLA E LA DENOMINAZIONE SOCIETARIA**.

La mancata indicazione dei suddetti dati comporta infatti un elevato rallentamento nell’accredito dell’importo nel conto societario e, di conseguenza, preclude la possibilità di ricarica del portafoglio.

**Si raccomanda inoltre di effettuare la richiesta di ricarica del portafoglio lo stesso giorno in cui viene eseguito il bonifico bancario**. Infatti, qualora la richiesta di ricarica venisse effettuata nei giorni precedenti o successivi, la richiesta di ricarica non potrà essere accettata e l’importo bonificato sarà accreditato nel conto societario. In quest’ultimo caso, per procedere alla ricarica del portafoglio, occorrerà effettuare una richiesta di trasferimento dei fondi dal saldo attivo. L'approvazione di tale richiesta non è automatica, ma dipende dalla ratifica del Comitato Regionale.

***Onde evitare disguidi e rallentamenti in fase di accredito degli importi bonificati e in fase di approvazione delle richieste di ricarica, si consiglia vivamente alle Società di attenersi alle disposizioni sopra elencate.***

**PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “CARTA DI CREDITO, MYBANK, ECC.”**

* inserire l’indirizzo e-mail al quale sarà inviata la ricevuta della transazione POS;
* inserire l’importo che si vuole ricaricare;
* cliccare “salva e paga”;
* l’utente sarà reindirizzato sul sito della BNL per l’effettuazione del pagamento (i dati della carta di credito non vengono salvati dal sistema) o al proprio home banking per l’effettuazione della transazione in caso di utilizzo del “MyBank”\*;
* effettuata la transazione, il sistema emetterà la ricevuta POS che sarà inviata all’indirizzo e-mail comunicato in precedenza.

*\* il MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori   
di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità   
digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o un’app da   
smartphone o tablet.*

*Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al   
circuito MyBank in tutta Europa.*

*La lista e' consultabile alla pagina web* [*https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/*](https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/)

***N.B.: questa modalità di pagamento permette l’accredito immediato nel portafoglio indicato in sede di ricarica dell’importo versato.***

**PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “MAV LIGHT BANCARIO”**

* inserire l’importo che si vuole ricaricare;
* cliccare “salva e stampa”;
* completando il salvataggio, il sistema emetterà un bollettino MAV da pagare successivamente in banca.

***N.B.: l’accredito dell’importo versato nel portafoglio indicato in sede di ricarica avviene entro 1-2 giorni dal pagamento del MAV.***

**PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “MAV LIGHT SISAL PAY”**

* inserire l’importo che si vuole ricaricare;
* cliccare “salva e stampa”;
* completando il salvataggio, il sistema emetterà un bollettino MAV da pagare successivamente nei Punti Sisal Pay (ricevitorie, bar, tabacchi ed edicole).

*Il servizio è disponibile per importi, commissione inclusa, fino a 999,99 euro per pagamento in contanti e fino a 1.499,99 euro per operazioni con carte di pagamento. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con PagoBancomat, carte di credito e carte prepagate. Per conoscere le condizioni economiche e cercare il Punto SisalPay più vicino, consultare www.sisalpay.it.*

***N.B.: l’accredito dell’importo versato nel portafoglio indicato in sede di ricarica avviene entro 1-2 giorni dal pagamento del MAV.***

**Si consiglia di effettuare il pagamento a mezzo carta di credito MyBank ecc. o a mezzo MAV in quanto rendono più snella la procedura di approvazione identificando automaticamente in maniera univoca e certa la società che effettua la transazione.**

**SALDO PORTAFOGLI**

Il **saldo portafogli** è consultabile in tempo reale in ognuna delle voci contenute nel menu "Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale".

**PAGAMENTO ISCRIZIONI**

Una volta effettuata l'iscrizione e approvata la richiesta di ricarica del portafoglio iscrizioni:

* cliccare "Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio" nel sottomenu "Gestione Pagamenti Iscrizioni" in "Iscrizioni Regionali e Provinciali" del menu principale;
* selezionare il documento di iscrizione da pagare di cui viene fornito l'importo totale e cliccare "Paga selezionati;
* inserire nel campo "Paga importo" l'ammontare dell'iscrizione da pagare e cliccare "Conferma pagamento";

il sistema genera automaticamente la ricevuta del pagamento la quale è consultabile alla voce "Elenco ricevute pagamento emesse" all'interno del sottomenu "Gestione Pagamenti Iscrizioni"

**I versamenti per la domande di ammissione alle categorie superiore e per le iscrizioni ai campionati di competenza dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:**

**BONIFICO BANCARIO:**

**IBAN: IT13E0100502604000000001453**

**BNL – ANCONA**

**Beneficiario:. Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.**

**Non sono ammessi i versamenti mediante assegno bancario.**

**REGISTRO CONI**

**Adempimenti connessi per la stagione sportiva 2022/2023**

Si rappresenta che l’iscrizione al Registro delle Società Sportive Dilettantistiche gestito dal C.O.N.I segue la stagione sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno.

A partire dal 1° Luglio 2022, con l’avvio della nuova Stagione 2022/2023, le Società associate alla L.N.D., dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

A tal fine il C.E.D. della L.N.D, ha reso operativo il processo telematico sul portale delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, che coinsentirà a queste ultime di caricare la documentazione del Registro C.O.N.I.

Si ricorda che attaverso il menu “*Dati Societari”* è stata aggiunta la funzione denominata “*Registro C.O.N.I*.” in cui le Società potranno effettuare l*’upload* delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).

Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema da menu *Firma elettronica” - > “Documenti da firmare”* alla voce “*Registro C.O.N.I.”*

Si evidenzia che i sotto elencati documenti occorrenti per il rinnovo dell’iscrizione sono **obbligatori:**

1. Atto costitutivo/Statuto dellaa Società oppure Statuto della Società (indicando **obbligatoriamente** la data di deposito del documento all’Agenzia delle Entrate)

I dati che seguono devono **obbligatoriamente** essere validati ed opportumente modificati secondo le procedure in essere già note alle Società:

1. Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2. Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3. Codice fiscale e/o partita IVA della Società.

Essendo la data di registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato **obbligatorio,** il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell’informazione e, in difetto, **non apporrà la marcatura digitale del documento**.

Ha, invece carattere facoltativo il carIcamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.

Rimane fermo **l’obbligo** per le Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le sussessive modifiche intervente in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l’Agenzia delle Entrate.

Al fine di agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2021/2022, attraverso la rituale procedura telematica.

Si evidenzia che nella stagione sportiva 2022/2023 le Società in regola con l’iscrizione al Registro CONI potranno procedere sin dai prossimi giorni e previo completamento di almeno una iscrizione ad una competizione organizzata dalla L.N.D. al rinnovo della stessa direttamente sul portale del C.O.N.I. a condizione che non siano intervenuti cambiamenti inereneti lo statuto o la compagine sociale.

In quest’ultimo caso i verbali assembleari attestanti tali modifiche dovranno essere caricati sul portale L.N.D. e, conseguentemente, gestiti per il successivo invio al Registro CONI.

Nel caso di variazione del Rappresentante Legale a far data dal 1 luglio 2022, la Società dorà attivare le opportune modifiche all’organigramma societario sul portale web, sottoponendo la variazione alla ratifica del Comitato Regionale e avendo cura di aggiornare tale informazione attraverso l’indirizzo e-mail [registro@coni.it](mailto:registro@coni.it), allegando tutta la documentazione comprovante l’avvenuta modifica.

**Si rammenta che dal 1° agosto 2022 il REGISTRO C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L e Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O. N. I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro.**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 2 – RIUNIONE DEL 4 LUGLIO 2022**

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 4 luglio 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 1/2022-2023**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

Avv. Francesco Paoletti - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione del 4 luglio 2022,

a seguito del reclamo n. 1 promosso dalla A.D.U.S. MONTEMARCIANO in data 24 giugno 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 ( tre) giornate al calciatore BEVILACQUA CHRISTIAN applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 267 del 19/06/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 luglio 2022, Piero Paciaroni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto al calciatore al calciatore BEVILACQUA CHRISTIAN, tesserato con la reclamante, la squalifica per 3 gare “per aver avvicinato l’allenatore avversario rivolgendo allo stesso espressioni irriguardose e colpendolo al petto con una spinta. “

Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la A.D.U.S. MONTEMARCIANO, chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che il reclamo vada accolto con riduzione della squalifica a due gare in quanto la lettura del referto arbitrale consente di verificare che il comportamento contestato si è sostanziato in una condotta gravemente antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, e non nella diversa fattispecie della condotta violenta prevista dall’art. 38 CGS.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e ,per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore BEVILACQUA CHRISTIAN a 2(due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 Luglio 2022.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 7 Luglio 2022

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 2/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

Avv. Francesco Paoletti - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione del 4 luglio 2022,

a seguito del reclamo n. 2 promosso dalla A.S.D. LMV URBINO CALCIO in data 25 giugno 2022 avverso l’omologazione del risultato della gara VALFOGLIA – LMV URBINO CALCIO del 11/06/2022 decisa dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale di Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 20/06/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 luglio 2022, Francesco Scaloni,

- dato atto che la reclamante non si è presentata alla richiesta audizione;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha respinto il ricorso presentato dalla A.S.D. LMV URBINO con richiesta di ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro ed ha omologato il risultato della gara VALFOGLIA – LMV URBINO CALCIO disputata il giorno 11/06/2022.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la A.S.D. LMV URBINO CALCIO, inviandolo nei termini ordinari previsti dall’art. 76 CGS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va dichiarato inammissibile per tardività in quanto non sono stati rispettati i termini abbreviati previsti dal C.U. n. 160/A della FIGC che vanno applicati alle ultime 4 giornate di tutti i campionati della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati, regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2021/2022).

Nel caso in esame la gara Valfoglia LMV Urbino Calcio era la terz’ultima del campionato allievi under 17 rientrante pertanto tra quelle indicate nella sopra ricordata disposizione.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo per tardività in base a quanto disposto dal C.U. n.160/A F.I.G.C. del 3/2/2022.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 Luglio 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 7 Luglio 2022

F.to in originale

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 3/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

Avv. Francesco Paoletti - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione del 4 luglio 2022, ha pronunciato:

a seguito del reclamo n. 3 promosso dalla G.S. PALMENSE S.S.D. in data 27 giugno 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3(tre) giornate al calciatore CRISTIANO MAURO applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 267 del 21/06/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 aprile 2022, Lorenzo Casagrande Albano,

- sentito telefonicamente, stante l’urgenza della decisione, a chiarimenti il direttore di gara,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto al calciatore CRISTIANO MAURO tesserato con la reclamante, la squalifica per 3 gare in quanto “Espulso per aver tirato un pugno in volto ad un avversario, causandogli solo un dolore momentaneo.“.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la ASD PALMENSE, chiedendo l’annullamento della sanzione e allegando un video dell’episodio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, ricordato che non è possibile procedere alla visione del video non essendone prevista l’utilizzabilità nella fattispecie in esame, dichiara l’inammissibilità della sua allegazione.

Nel merito il reclamo deve essere respinto in quanto il direttore di gara, sentito telefonicamente – stante l’urgenza della decisione - a chiarimenti ha precisato che il calciatore “… è stato espulso in quanto ha commesso un fallo nei confronti del giocatore avversario e mentre il direttore di gara stava fischiando la punizione ha dato un pugno volontario al volto all’avversario a titolo di reazione. “.

Alla luce di tale affermazione, il reclamo deve essere respinto, essendo adeguata la sanzione inflitta al comportamento descritto dal direttore di gara in quanto ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “ fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. PALMENSE S.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 Luglio 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 7 luglio 2022

F.to in originale

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione del 6 giugno 2022,

a seguito del reclamo n. 67 promosso dalla A.S.D. LABOR 1950 in data 30 maggio 2022 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 2 (due) giornate ai calciatori COSTARELLI MICHELE e MORRA LUCA applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 247 del 25/05/2022

- esaminato il reclamo e la memoria aggiuntiva depositate in atti;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 6 giugno 2022, Francesco Scaloni,

- sentita la reclamante alla richiesta audizione;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica per due gare sia al calciatore COSTARELLI MICHELE che al calciatore MORRA LUCA, tesserati per la società reclamante, con la stessa motivazione, ovvero “Per aver rivolto all’arbitro espressioni irriguardose e minacciose. A fine gara.“.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società A.S.D. LABOR 1950, sostenendo che nessuno dei due calciatori ha messo in atto il comportamento rispettivamente addebitato ed ipotizzando l’eventualità che possa essersi verificato uno scambio di persona.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 137, comma 3, C.G.S. prevede per ciò che concerne la disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica che “3. Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni; “ .

Pertanto la Corte deve dichiarare inammissibile il reclamo.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in base all’art. 137 del C.g.s. comma 3.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 6 giugno 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 14 giugno 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

A rettifica di quanto pubblicato nel c.u. n.3 del 05.07.2022, nella riunione del Consiglio Direttivo n.1 del 04.07.2022 era presente anche il consigliere MUGHETTI.

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 08/07/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |